

REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

“CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA”

A DECORRERE DAL 28/10/2025

Sommario

Art. 1 FINALITA' E CONTENUTO.....	3
Art. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI EROGATE	3
Art. 3 MODALITÀ D'ACCESSO.....	4
Art. 4 PROGETTO INDIVIDUALE.....	5
Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO	6
Art. 6 COSTI PER LE DONNE RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S01_3.....	6
Art. 6 bis COSTI PER LE DONNE RESIDENTI IN ALTRI COMUNI	7
Art. 7 OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO	7
Art. 8 MODALITA' DI GESTIONE	8
Art. 9 SERVIZIO SOCIO-SANITARIO.....	9
Art. 10 VERIFICA E VALUTAZIONE	9

Art. 1 FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione, funzionamento e accesso alla “Casa di accoglienza per donne vittime di violenza ed eventuali figli minori” (di seguito anche Casa), in conformità alla legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), e alla legge regionale della Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), riconoscendo che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica (come definita nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77) è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

Il presente regolamento fa riferimento, altresì, a quanto disposto dal Decreto Legge n. 93/2013, convertito nella Legge n.119/2013, dalla legge regionale della Campania n. 34/2017 e dalla citata Convenzione di Istanbul (2011).

2. La Casa di accoglienza è un luogo protetto che offre solidarietà, protezione e residenza temporanea a donne esposte alla violenza fisica, psichica e sessuale, residenti nei Comuni di Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno (Abito territoriale S01_3), e proveniente da altri territori/ambiti sociali laddove la struttura risulti nella disponibilità di posti, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla valorizzazione delle risorse relazionali tra donne e secondo quanto previsto dall’art. 6 bis.
3. Alla Casa di accoglienza deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza ospitate e ai loro figli minori.
4. Ai fini del presente Regolamento per violenza di genere o domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Art. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI EROGATE

1. La Casa accoglie donne, vittime di violenza o a rischio di subirla, con o senza figli minori, che necessitano di accoglienza e protezione, trovandosi in una situazione di disagio o di pericolo tali da richiedere l'allontanamento dal domicilio abituale.
2. La struttura può ospitare n.5 donne ed eventuali figli minori per una capienza massima complessiva di n.10 ospiti.
3. Alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori accolti nella Casa sono assicurate le seguenti prestazioni:
 - a) accoglienza in emergenza/urgenza;
 - b) assistenza in caso di inserimenti programmati/ordinari;
 - c) ospitalità temporanea, comprensiva di vitto e beni di prima necessità, fino ad un massimo di 6/8 mesi, salvo diverse previsioni e necessità documentate;
 - d) sostegno e accompagnamento nella convivenza tra ospiti e nella gestione della vita nella Casa di accoglienza (pulizie, spesa, preparazione dei pasti);
 - e) sostegno e accompagnamento nella gestione del proprio lavoro o nella sua ricerca;
 - f) sostegno e accompagnamento nel percorso educativo del/i figlio/i e nella relativa scolarizzazione;
 - g) protezione, tutela e assistenza, garantendo i necessari collegamenti con i servizi competenti (magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali e servizi territoriali dell'ASL, altro);
 - h) accompagnamento ed eventuale sostegno al reddito, tramite il coinvolgimento dei servizi territoriali deputati e del Comune di residenza delle donne e dei loro figli, in fase di uscita dalla

struttura residenziale.

4. La Casa di accoglienza garantisce vitto e alloggio e la disponibilità di altri beni di prima necessità, in particolare per gestire le accoglienze d'urgenza.
5. Le pulizie ordinarie sono a carico delle ospiti della Casa di accoglienza, che devono provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e al lavaggio della biancheria.
6. La Coordinatrice della Casa di accoglienza e l'équipe accompagnano la donna nella gestione dei rapporti con la famiglia e/o la rete parentale. Sono consentite, salvo diverso avviso dei servizi invianti, comunicazioni scritte, telefoniche e colloqui diretti, purché non intralcino il giornaliero svolgimento delle attività, individuando per i colloqui diretti opportune fasce orarie e uno spazio protetto diverso da quello della Casa di accoglienza.
7. Alle donne accolte nella casa saranno garantiti:
 - accoglienza ed ospitalità;
 - orientamento;
 - consulenza legale, attraverso il Centro Antiviolenza "Vite di Giada";
 - consulenza psicologica attraverso il Centro Antiviolenza "Vite di Giada";
 - gruppi di auto-aiuto;
 - accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.

Gli obblighi sono i seguenti:

1. la Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza;
2. la Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne che hanno subito violenza e ai/alle loro figli/figlie;
3. la Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i/le loro figli/figlie;
4. la Casa deve assicurare personale come indicato al successivo art. 7;
5. al personale della Casa accoglienza è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
6. deve essere garantita la formazione continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti, secondo le indicazioni del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015;
7. la Casa garantisce protezione e ospitalità alle donne e ai/alle loro figli/e minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
8. la Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, con tempi e con modalità condivise con la donna accolta;
9. la Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
10. la Casa deve fornire adeguati servizi educativi per i/le figli/figlie minori delle donne ospitate.

Per la gestione delle utenti provenienti dai comuni afferenti all'Ambito Territoriale S01_3, il costo è sostenuto dall'importo di affidamento del servizio. In caso di inserimento di utenti provenienti da altri ambiti territoriali, sarà il comune di provenienza/residenza della donna collocata a sostenere il costo del collocamento dell'utente, affidando e trasferendo al gestore del servizio, il giusto importo come da Regolamento Regionale. Tale importo trasferito sarà utilizzato totalmente a copertura dei costi di gestione della Casa di accoglienza, come indicato nell'art.6 bis del presente Regolamento.

Art. 3 MODALITÀ D'ACCESSO

1. L'accesso alla struttura può avvenire in diverse modalità: a seguito di segnalazione e invio del servizio sociale professionale; su segnalazione del numero verde nazionale antiviolenza o tramite i centri antiviolenza,

su invio delle forze dell'ordine, servizi socio-sanitari o altre modalità previste dalla legge. Le procedure di accoglienza prevedono due modalità: ordinaria e d'urgenza.

- a. La modalità "ordinaria" è attivata quando la donna vittima di violenza ha necessità di uscire dalla propria abitazione e trasferirsi in un contesto protetto, anche in assenza di emergenza immediata legata alla propria incolumità. In questi casi, se la donna è già seguita dal servizio sociale, quest'ultimo effettua una valutazione complessiva della situazione e del livello di rischio, anche al fine di verificare eventuali criticità legate all'inserimento in una struttura situata nelle vicinanze del territorio di residenza. Contestualmente la Coordinatrice della Casa di accoglienza, dopo aver acquisito informazioni sul nucleo dal Servizio Sociale territorialmente competente dopo una valutazione congiunta organizzata dallo stesso, farà una valutazione in merito alla compatibilità ambientale dell'utente segnalata. In caso di positiva valutazione all'inserimento dell'utente, il Servizio sociale professionale del comune di residenza della donna inviata trasmette opportuna comunicazione di collocamento all'indirizzo di posta della Casa.
- b. La modalità "d'urgenza" è attivata quando è necessario allontanare immediatamente la donna, ed eventuali figli minori, dalla propria abitazione per tutelarne l'immediata incolumità. L'Ente o il servizio che viene in contatto con la donna e ritiene necessario intervenire d'urgenza, si rivolge alla Coordinatrice della Casa di accoglienza o sua delegata per concordare le modalità di immediato inserimento. In seguito all'avvenuto collocamento, la Coordinatrice della Casa di accoglienza o sua delegata notificherà al Servizio sociale del Comune di residenza della donna collocata, l'avvenuto collocamento; subito dopo organizzerà una valutazione congiunta con il Servizio Sociale territorialmente competente al fine di valutare congiuntamente il livello di rischio e la compatibilità con la permanenza nella struttura. E per formalizzare, qualora trattasi di comuni non afferenti all'Azienda Consortile Agro Solidale, la richiesta dell'impegno di spesa dovuto per il collocamento in struttura.

Qualora emergano elementi che rendano inadeguata la permanenza presso la struttura, il Servizio Sociale si attiverà per individuare una sistemazione alternativa idonea.

In entrambe le modalità di accoglienza "ordinaria" e "d'urgenza", l'accoglienza nella Casa è subordinata alla sottoscrizione della donna, per accettazione, di un regolamento in cui sono indicate le buone regole della convivenza da tenere in Casa. L'eventuale rifiuto alla sottoscrizione del suddetto regolamento, non determina l'inserimento in struttura. In tal caso, la struttura provvederà ad effettuare tempestiva comunicazione al servizio sociale richiedente.

2. La Casa di accoglienza non può accogliere donne che presentano situazioni ritenute incompatibili con le finalità del progetto di fuoriuscita dalla violenza (non accettazione del collocamento in struttura, mantenimento della relazione con l'uomo maltrattante, non adeguamento alle regole della convivenza, ecc...).

3. Non possono accedere alla Casa di accoglienza donne che presentano problematiche tali da richiedere interventi di servizi specifici, ai quali le donne saranno indirizzate. Rientrano nella suddetta categoria le donne tossicodipendenti, le etiliste, quelle che sono portatrici di disagi psichici, gravi malattie e disabilità fisiche che richiedono trattamenti sanitari specialistici. Tale condizione vale anche per i minori coinvolti, figli delle donne vittime di violenza. Qualora, la struttura dovesse trovarsi nella condizione di dover accogliere una donna gestante, si dovrà procedere ad una valutazione rispetto alla sua condizione di salute nello status (gravidenza a rischio, patologie emergenti per lo status, ecc...) per poter determinare la compatibilità in struttura.

4. L'équipe della Casa di accoglienza dovrà comunque valutare, anche al di fuori delle cause di inammissibilità sopra elencate, tutti gli elementi di compatibilità ambientale fra il caso proposto per l'inserimento e le persone già presenti in struttura, privilegiando il mantenimento degli equilibri interni alla Casa di accoglienza.

5. Nel caso in cui venga accolta una donna **con** figli minori, residenti in uno dei Comuni appartenenti

all'Ambito S01_3, il Servizio Sociale territorialmente competente provvede alla nomina di una **case manager**, qualora non sia già in carico al Servizio Sociale, che procede alla presa in carico del nucleo familiare e collabora con la Casa nelle azioni di supporto alla donna nel percorso di fuoriuscita dalla violenza.

6. Nel caso in cui venga accolta una donna **senza** figli minori, residenti in uno dei comuni appartenenti all'Ambito S01_3, il Servizio Sociale territorialmente competente provvede alla nomina di un **referente**, qualora non sia già incarico al Servizio Sociale, che sarà informato in merito al caso e collaborerà con la Casa, laddove necessario, nelle azioni di supporto al percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Art. 4 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Per ogni donna accolta viene redatto, dall'équipe della Casa di accoglienza insieme al Servizio Sociale del comune territorialmente competente, in collaborazione con la rete dei servizi interessati alla situazione, un progetto individualizzato finalizzato al perseguimento dell'autonomia e al reinserimento sociale, della cui realizzazione sono responsabili tutti i soggetti che lo sottoscrivono.

2. Ciascun progetto individualizzato deve contenere la chiara precisazione degli obiettivi, delle metodologie tecniche e operative per il loro raggiungimento, dei tempi previsti per la loro realizzazione, delle risorse, anche economiche, necessarie, degli interventi da garantire, delle modalità di verifica e valutazione.

3. Il progetto individualizzato è co-costruito con la donna, dalla quale sarà anche sottoscritto.

4. È previsto un colloquio di verifica sull'andamento del progetto con la donna, almeno a cadenza mensile.

5. Il progetto individualizzato può prevedere colloqui di orientamento al lavoro, di sostegno psicologico ed eventuali altre consulenze specialistiche, in relazione alle necessità specifiche di ogni situazione.

Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO

Le ospiti della Casa di accoglienza sono tenute ad osservare le norme di comportamento di seguito specificate:

- a. la donna ospite è vincolata alla riservatezza sulla Casa di accoglienza e sulle altre ospiti;
- b. non sono ammesse visite di parenti e/o amici;
- c. ogni donna è responsabile della custodia e della cura dei propri figli, che non possono essere affidati ad altre ospiti. In caso di assenza per lavoro o altri motivi, la loro cura deve essere concordata con le operatrici dell'équipe;
- d. Il personale della casa rifugio garantisce supporto organizzativo e relazionale, nel rispetto delle responsabilità genitoriali e in collaborazione con i servizi socio-sanitari eventualmente coinvolti.
- e. è assolutamente vietata la riproduzione e la consegna, anche temporanea a terzi, della chiave della Casa di accoglienza;
- f. Le uscite per il tempo libero – e quindi non motivate da esigenze lavorative, formative o istituzionali – devono essere valutate e concordate preventivamente con le operatrici, in base alla specificità della situazione. È altresì necessario stabilire con anticipo gli orari di uscita e rientro.
- g. le uscite serali ed eventuali pernottamenti esterni devono essere concordate preventivamente con le operatrici;
- h. l'assenza prolungata deve essere comunicata e concordata con le operatrici;
- i. l'assenza di oltre 24 ore deve essere giustificata e concordata con le operatrici; le assenze superiori alle 24 ore saranno concordate nei casi di comprovata emergenza ed urgenza;
- j. la vita all'interno della Casa di accoglienza (l'igiene personale e dei propri figli, la cura degli arredi, la pulizia degli ambienti individuali e comuni, la spesa, la preparazione dei pasti, ecc.) è autogestita dalle donne, che se ne assumono la responsabilità, per sé e per i propri figli;
- k. le pulizie degli spazi comuni devono essere effettuate a turno fra le donne ospiti, secondo il calendario che sarà stabilito. La rottura e/o il deterioramento di oggetti e di arredi della Casa di accoglienza vanno segnalati tempestivamente alle operatrici per consentire il loro ripristino. Il risarcimento dei danni cagionati è a carico della donna ospite;
- l. la gestione sanitaria dei minori presenti nella struttura è di esclusiva competenza delle madri. È obbligatorio che ogni decisione riguardante cure, terapie farmacologiche, visite mediche e vaccinazioni

sia concordata con il pediatra o medico di base del minore, informando contestualmente le operatrici della struttura.

- m. Ogni trattamento farmacologico deve essere preventivamente concordato con il medico di base e comunicato alle operatrici della struttura e l'assunzione dei farmaci dovrà avvenire sotto la supervisione delle operatrici.
- n. le donne ospiti, pur nell'autonomia loro riconosciuta, devono far riferimento alle operatrici dell'equipe che gestisce la Casa di accoglienza per i problemi relativi alla gestione della stessa e partecipare agli incontri periodici di verifica;
- o. ogni donna ospite è responsabile della cura e della custodia di oggetti e/o denaro personali. Il soggetto gestore della Casa di accoglienza non ha al riguardo alcuna responsabilità;
- p. la donna ospite, quando lascia la Casa di accoglienza, deve ripristinare le condizioni dell'alloggio che ha trovato al suo arrivo, provvedendo alla pulizia e al riordino dei locali; gli effetti personali rimasti nella Casa di accoglienza, qualora non siano ritirati dall'interessata entro un mese dalla cessazione della permanenza, vengono acquisiti al patrimonio della Casa di accoglienza, se utilizzabili; in caso contrario sono conferiti in discarica secondo le procedure di smaltimento dei rifiuti; per garantire a tutte le donne una serena convivenza è necessario l'impegno di ognuna al rispetto reciproco e alla solidarietà; episodi di intolleranza, aggressività o violenza possono costituire un motivo di allontanamento dalla struttura, così come la evidente non utilità per la donna stessa di permanenza nella Casa di accoglienza.

La violazione delle norme di cui alle precedenti lettere a), b), d) e g) comporta l'immediato allontanamento dalla Casa, che sarà prontamente comunicato alla rete dei servizi ed enti interessati e/o coinvolti nel progetto individuale di accoglienza.

Art. 6 COSTI PER LE DONNE RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO S01_3

- 1. Il soggiorno nella casa di accoglienza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli.
- 2. Eventuali spese quali visite e cure mediche, pagamento di tasse e rette scolastiche, fornitura di testi e materiale scolastico, o altro acquisto necessario all'utente che non rientri nella generica gestione del vitto e alloggio, verranno valutate in base alla condizione economica dell'utenza ossia all'effettività possibilità che la donna sia in grado di sostenere da sola tali spese in quanto percettrice di stipendio, reddito di inclusione, rendite, ecc...In caso contrario sarà l'ente gestore a fornire tali servizi ove compatibile e sostenibile con il corrispettivo complessivo riconosciuto per la gestione ordinaria della struttura stessa.
- 3. Gli importi necessari per il sostenimento dei costi di gestione sono resi disponibili al Coordinatore della casa di accoglienza mediante trasferimento su carta prepagata ricaricabile;
- 4. E' cura del coordinatore della casa di accoglienza registrare giornalmente sul Libro prima nota cassa tutti i costi sostenuti, allegando i giustificativi di spesa.
- 5. L'ente Gestore, provvederà trimestralmente alla rendicontazione delle spese sostenute, all'Azienda Consortile Agro Solidale. Trimestralmente, i giustificativi di spesa vanno trasmessi contestualmente all'emissione della fattura per la giusta rendicontazione della spesa indirizzandola ad Agro Solidale.

Art. 6 bis COSTI PER LE DONNE RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

La retta giornaliera per il soggiorno nella casa di accoglienza per le donne vittime di violenza e per i loro figli provenienti da altri Ambiti territoriali, fermo restando che la legge quadro 328/00 all'art. 6, comma 4, stabilisce che: "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica", ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 07/08/2015, Allegato A, è la seguente: € 67,95 + IVA al 5%. Ove, assieme alla donna, venga inserito un figlio minore la retta sarà incrementata del 20% + IVA al 5%, nel caso di due figli minori la percentuale di incremento sarà del 15%, nel caso di tre figli minori sarà del 10% + IVA al 5%.

TIPOLOGIA INSERIMENTO	COSTO SENZA IVA	COSTO CON IVA
Donna vittima	€ 67,95	€ 71,34
Donna + 1 figlio minorenni	€ 81,72	€ 85,80
Donna + 2 figli minorenni	€ 93,97	€ 98,66
Donna + 3 figli minorenni	€ 103,36	€ 108,53

Art. 7 OPERATORI IMPEGNATI NEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio, l'ente gestore si avvale di personale, esclusivamente femminile, qualificato, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere coerentemente a quanto indicato nel Catalogo regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni, gli atti e i documenti dei quali viene a conoscenza o in possesso, conformandosi ai principi di cui alla legge di tutela della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n.101/2018; la violazione a ciò ne comporta l'esclusione dal servizio.

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché a rispettare le disposizioni impartite dal Coordinatore, al fine di sviluppare una relazione costruttiva con le famiglie e i minori.

L'equipe tecnica deve avere la capacità di leggere i bisogni specifici dell'utente e configurare la propria attività partendo dalle esigenze di quest'ultima e dalle sue specifiche problematiche; deve essere in grado di saper intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e relazionali al fine di favorire lo sviluppo personale del minore e il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale, avere capacità di relazione e comunicazione con gli utenti, capacità di valutazione periodica dei risultati ottenuti e dell'andamento dell'intervento.

Gli operatori devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, al fine di utilizzarla al massimo nell'ambito del proprio intervento.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione. La non osservanza di tale disposizione darà la facoltà all'Azienda Consortile Agro Solidale di esigere l'allontanamento del personale coinvolto.

Gli operatori sono tenuti a:

- ✓ svolgere con puntualità e diligenza i compiti ad essi affidati, rispettando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio concordate;
- ✓ mantenere, sia con l'utente che con i minori, un comportamento di collaborazione, disponibilità e rispetto;
- ✓ riferire puntualmente al Referente dell'Azienda Consortile Agro Solidale sull'andamento del servizio, segnalando eventuali problemi, assenze dell'utente o esigenze di modifica del servizio;
- ✓ rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- ✓ provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione delle schede di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

Il personale che nel compimento del servizio dovesse venire a conoscenza di fatti di particolare emergenza o necessità che riguardino l'utente dovrà darne immediata comunicazione tramite il Coordinatore all'Azienda

Consortile Agro Solidale perché possa tempestivamente intervenire.

Il soggetto gestore è tenuto a fornire all'Azienda Consortile Agro Solidale tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti allo sviluppo dell'attività.

Art. 8 MODALITA' DI GESTIONE

Il Coordinatore e l'équipe della Casa di accoglienza sono tenuti a gestire, conservare e custodire, nel rispetto delle norme sulla privacy/ GDPR, la seguente documentazione:

1. Cartella personale, contenente la domanda di accoglimento con la relativa documentazione anagrafica, la scheda del progetto individualizzato, una scheda di report per gli interventi educativi e psico-sociali e la eventuale documentazione sanitaria individuale;
2. Le presenze del personale vengono trasmesse, dall'ente gestore, all'Azienda Consortile Agro Solidale in sede di rendicontazione della spesa, trimestralmente e in ottemperanza del Catalogo Regionale dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.
3. In sede di rendicontazione della spesa, trimestralmente, dovranno essere documentate le spese correnti, per la gestione della Casa di accoglienza e per le necessità primarie delle persone accolte, e dei costi relativi a specifici interventi.
4. I report qualitativo e quantitativo vengono trasmessi all'Azienda Consortile Agro Solidale in sede di rendicontazione della spesa, trimestralmente.

La documentazione di cui sopra, integrata da qualsiasi altro atto contenente informazioni sulla struttura e/o sulle persone ospitate deve essere conservata in apposite cartelle, non accessibili ad alcuno all'infuori del personale dell'équipe e in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Il Coordinatore e l'équipe è responsabile del trattamento di tutti i dati personali contenuti nei documenti di cui sopra, ivi compresi i dati sensibili.

Art. 9 SERVIZIO SOCIO-SANITARIO

La tutela della salute delle donne ospiti, nonché la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia, sono svolti dai competenti servizi dell'ASL. Verrà quindi perseguita ogni forma di accordo per garantire l'assistenza pediatrica, igienico-sanitaria, psico-pedagogica e dietetica della prima infanzia con la collaborazione dei competenti servizi dell'ASL.

Art. 10 VERIFICA E VALUTAZIONE

La Coordinatrice della Casa di accoglienza, in collaborazione con l'équipe, redige relazioni semestrali al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno, sull'andamento della Casa di accoglienza, riportando, in forma anonima, i principali dati riguardanti le donne accolte e riferendo in generale all'Azienda Consortile Agro Solidale sull'esito dei percorsi e sul raggiungimento degli obiettivi per i quali l'accoglienza nella Casa di accoglienza sia stata elemento significativo e/o decisivo.

Alla dimissione dalla Casa di accoglienza deve proposta alla donna la compilazione di un questionario di valutazione rispetto alla sua esperienza di accoglienza e permanenza nella Casa di accoglienza stessa.